

REGOLAMENTO SULLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SULLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL LOGO DELL'ORDINE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) l'erogazione di contributi per iniziative rivolte agli iscritti all'Ordine di Pordenone, rispondenti alle finalità istituzionali;
 - b) la concessione del patrocinio e del logo dell'Ordine per le medesime iniziative di cui alla lett. a);
2. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per «iniziative» tutti gli eventi e le manifestazioni destinati prevalentemente agli iscritti come : convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, manifestazioni di interesse forense, le tavole rotonde, l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive.
3. Le iniziative possono essere integralmente organizzate, anche in forma di partenariato con soggetti terzi, da iscritti all'Ordine, da Associazioni Forensi riconosciute o da soggetti terzi purché rivolte agli iscritti all'Ordine e d'interesse forense.
4. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per «contributi» le erogazioni in denaro o in altre utilità volte alla parziale copertura dei costi delle iniziative aventi come prevalenti le finalità di cui al Capo II, art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento.
5. Il contributo per ogni singola iniziativa verrà erogato nella misura di €. 300,00 (trecento/00). Tale importo forfettario potrà essere elevato, per specifiche e motivate ragioni, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
6. Non sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento alle iniziative promosse e/o organizzate direttamente dal Consiglio dell'Ordine e dalla Scuola Forense di Pordenone.

CAPO II - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL LOGO DELL'ORDINE

Art. 2 - Rispondenza alle finalità dell'Ordine

1. S'intendono rispondenti alle finalità dell'Ordine le iniziative che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente:
 - a) la diffusione della conoscenza della professione forense e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;
 - b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico anche mediante presentazioni di pubblicazioni che annoverino tra i loro autori iscritti all'Ordine;
 - c) finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.

Art. 3 - Prescrizioni e divieti



1. Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale. E' ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati e la concessione da parte dell'organizzatore di spazi pubblicitari, purché essi non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al decoro dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo la prudente valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 - Contributi

1. L'erogazione di contributi per le iniziative di cui agli articoli precedenti viene deliberata in via esclusiva dal Consiglio dell'Ordine a seguito di apposita istanza scritta degli organizzatori dell'iniziativa stessa, redatta in conformità al presente Regolamento.

2. La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza e attualità del suo contenuto.

3. Per una medesima iniziativa è possibile presentare una sola istanza.

4. Al fine di consentire la valutazione di conformità dell'iniziativa da parte del Consiglio dell'Ordine e la susseguente autorizzazione del Consigliere Tesoriere all'erogazione dei contributi, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, anche a mezzo PEC, entro dieci giorni dall'espletamento dell'iniziativa, unitamente all'istanza, apposita «relazione finale» sottoscritta dallo stesso, con il rendiconto delle spese sostenute e l'indicazione delle coordinate bancarie.

La mancata presentazione senza giustificato motivo della relazione finale e del rendiconto nel termine predetto comporta la difformità dell'iniziativa, con le conseguenze previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

5. Ciascuna istanza, con relazione e rendiconto, è esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella prima adunanza utile, o al massimo in quella seguente, successiva alla sua presentazione anche via PEC al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo richiesto con delibera motivata.

6. Le deliberazioni motivate sulle istanze sono comunicate agli interessati da parte del Consigliere Tesoriere, anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nell'istanza. In caso di rigetto della domanda di contributo o di riduzione dello stesso l'interessato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare al Consiglio dell'Ordine in risposta alla predetta comunicazione, anche a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni, sulle quali si pronuncia definitivamente il Consiglio nella prima adunanza utile.

Art. 5 - Concessione del logo e patrocinio dell'Ordine

1. L'uso del logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.

2. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o sovvenzioni.

3. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente previa istanza dell'interessato, redatta in conformità al presente Regolamento. Per il procedimento di concessione si applica, in quanto compatibile, l'art. 4 del presente Regolamento.

In tutte le forme di comunicazione con i terzi e negli strumenti pubblicitari del successivo comma 4, la concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone», con esclusione di altre espressioni.



4. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è stata ottenuta la concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto, ove necessario policromo, allegato in formato A4 all'istanza.

Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti. E' ammessa la citazione di eventuali sponsor, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia sul fondo del messaggio pubblicitario, con caratteri di minore evidenza rispetto al patrocinio e al logo dell'Ordine.

5. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.

6. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei confronti degli organizzatori, né del pubblico, né di terzi.

Art. 6 - Difformità delle iniziative

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano difforme le iniziative:

a) per le quali, senza giustificato motivo, non sia stata presentata la relazione finale prevista dall' art. 4, comma 4;

b) attuate in violazione delle prescrizioni e dei divieti indicati all'art. 3 del presente Regolamento;

c) attuate in grave violazione delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine conseguenti alle relative istanze;

d) attuate in violazione del decoro della professione forense e del prestigio dell'avvocatura, secondo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine.


2. La difformità deve essere valutata rispetto al complesso dell'iniziativa e non con esclusivo riferimento a singoli e circoscritti comportamenti individuali degli organizzatori e/o dei partecipanti ovvero di soggetti terzi eventualmente coinvolti

CAPO III - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 7 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente Regolamento approvato dal COA con delibera del 09 giugno 2015 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella pagina "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone www.ordineavvocatipordenone.it

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



Il Tesoriere
Avv. Sara Rizzardo

